

Studio Pierluigi Scibetta

Commercialisti – Revisori legali



Dott. Pierluigi Scibetta (1)
Dott. Giovanni Lanzillotta (1)
Dott. Luca Ricciardo (1)
Dott. Ludovica Scibetta
Dott. Maria Beatrice Scibetta
Rag. Lorena Nicoletti
Ass. Patrizia Fiorentini
(1) Dottore Commercialista – Revisore Contabile

Piazza Giuseppe Mazzini n° 27
00195 - Roma
Tel. +39 06/37350780 -06/37350781
Fax +39 – 06/37.22.864
Email: info@studioscibetta.com
Pec : studioscibetta@legalmail.it
www.studioscibetta.com

Ai gentili clienti e Loro Sedi

Gli obblighi IVA degli eredi del professionista deceduto

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa su un argomento che potrebbe essere di interesse e che è stato, tra l'altro, trattato recentemente con la risoluzione Agenzia delle Entrate 11.3.2019 n. 34/E. Stiamo parlando degli aspetti riguardo **agli obblighi IVA degli eredi di un professionista deceduto, qualora** alla data del decesso **sussistano**: i) **fatture con IVA a esigibilità differita** ex art. 6 co. 5 del DPR 633/72 emesse nei confronti della Pubblica Amministrazione e non ancora rimosse; ii) **prestazioni professionali ultimate, ma non ancora fatturate**, in quanto non è intervenuta la liberatoria da parte del committente per considerare l'operazione conclusa e, pertanto, fatturabile. In particolare, con la citata Risoluzione ministeriale, **è stato chiarito che**, in ossequio ai principi statuiti da Cass. SS.UU. 21.4.2016 n. 8059, **gli eredi del professionista non possono chiudere la partita IVA del de cuius fino a quando non è incassata l'ultima parcella**. Di conseguenza, **la risoluzione afferma che**, in presenza di fatture ancora da emettere o di fatture ad esigibilità differita ancora da incassare, **gli eredi possono mantenere aperta la partita IVA del professionista defunto anche oltre il termine di sei mesi dalla data del decesso**, contravvenendo all'art. 35-bis co. 1 del DPR 633/72. Viene, inoltre, indicato che **anche agli eredi del professionista si applica l'art. 35-bis co. 2 del DPR 633/72** e, pertanto, **gli eredi possono anticipare l'emissione della fattura per le prestazioni il cui compenso non è ancora stato pagato**, al fine di chiudere la partita IVA. In una situazione di questo tipo, **dovranno essere computate nell'ultima dichiarazione IVA anche le operazioni ad esigibilità IVA differita**, per le quali l'esigibilità medesima non si sia ancora verificata.

Quadro normativo di riferimento

L'art. 35-bis del DPR 633/72 rubricato "Eredi del contribuente" prevede che:

- **gli obblighi IVA derivanti dalle operazioni effettuate dal soggetto passivo deceduto possono essere adempiuti dagli eredi**, ancorché i relativi termini siano scaduti non oltre quattro mesi prima della data della morte del contribuente, **entro i sei mesi da tale data**;
- **resta ferma la disciplina stabilita dal DPR 633/72 per le operazioni effettuate**, anche ai fini della liquidazione dell'azienda, dagli eredi dell'imprenditore.

Cessazione dell'attività professionale

Con riguardo alla cessazione dell'attività professionale, la prassi amministrativa ha chiarito che:

- ✓ **"l'attività del professionista non si può considerare cessata fino all'esaurimento di tutte le operazioni**, ulteriori rispetto all'interruzione delle prestazioni professionali, dirette alla

definizione dei rapporti giuridici pendenti, ed, in particolare, di quelli aventi ad oggetto crediti strettamente connessi alla fase di svolgimento dell'attività professionale" (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 16.2.2007 n. 11);

- ✓ "la **cessazione dell'attività per il professionista non coincide**, pertanto, **con il momento in cui egli si astiene dal porre in essere le prestazioni professionali**, bensì con quello, successivo, in cui chiude i rapporti professionali, fatturando tutte le prestazioni svolte e dismettendo i beni strumentali" (cfr. ris. Agenzia delle Entrate 20.8.2009 n. 232).

GIURISPRUDENZA

Analogamente, Cass. SS.UU. 21.4.2016 n. 8059 ha sancito, fra l'altro, che:

- *"il compenso di prestazione professionale è imponibile ai fini IVA, anche se percepito successivamente alla cessazione dell'attività, nel cui ambito la prestazione è stata effettuata, ed alla relativa formalizzazione"*;
- *"con il conseguimento del compenso, coincide non l'evento generatore del tributo, bensì, per esigenze di semplificazione funzionali alla riscossione, solo la sua condizione di esigibilità ed estremo limite temporale per l'adempimento dell'obbligo di fatturazione"*.

Obblighi IVA degli eredi del professionista deceduto

Con la recente ris. Agenzia delle Entrate 11.3.2019 n. 34 sono stati **forniti chiarimenti con riguardo agli obblighi IVA degli eredi di un professionista deceduto**, qualora alla data del decesso sussistano:

- **fatture con IVA a esigibilità differita** di cui all'art. 6 co. 5 del DPR 633/72 emesse nei confronti della Pubblica Amministrazione e non ancora rimosse;
- **prestazioni professionali ultimate**, ma non ancora fatturate, in quanto non è intervenuta la liberatoria da parte del committente per considerare l'operazione conclusa e, pertanto, fatturabile.

E' stato precisato **che i richiamati principi** enunciati dalla giurisprudenza e le indicazioni fornite dalla prassi amministrativa **si applicano anche agli eredi del professionista**. Di conseguenza:

- in presenza di **fatture da incassare** o di **prestazioni da fatturare**, **per gli eredi non è possibile estinguere la partita IVA del professionista defunto sino all'incasso dell'ultima parcella**;
- **è ammissibile**, dunque, una **deroga al disposto dell'art. 35-bis del DPR 633/72 in base al quale gli eredi devono chiudere la partita IVA del soggetto passivo deceduto entro sei mesi dalla sua morte**;
- da una lettura sistematica dell'art. 35-bis del DPR 633/72, **risulta applicabile anche al professionista quanto previsto dal co. 2 di tale disposizione**, secondo cui resta ferma la disciplina stabilita dal DPR 633/72 **per le operazioni effettuate**, anche ai fini della liquidazione dell'azienda, **dagli eredi dell'imprenditore**.

Gli eredi possono comunque **anticipare la fatturazione delle prestazioni rese dal professionista defunto e chiudere la sua partita IVA** avendo cura di computare nell'ultima dichiarazione annuale IVA anche le operazioni con imposta a esigibilità differita per le quali non si è verificata l'esigibilità (art. 35 co. 4 del DPR 633/72).

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti